

[Decreto legge del 21/06/2013 n. 69 – Articolo 52](#)

[Decreto legge del 21/06/2013 n. 69 – Articolo 53](#)

[Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/11/2013](#)

Decreto legge del 21/06/2013 n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 - supplemento ordinario -

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

Articolo 52

Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

In vigore dal 21 agosto 2013

Modificato da: Legge del 09/08/2013 n. 69 Allegato 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma."

2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive".

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.";

c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "duecento";

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.";

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.";

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole "comma 1," sono inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,";

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.";

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.";

2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene.";

3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.";

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede" sono sostituite dalle seguenti: " prezzo base del terzo incanto";

m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attività di impresa o della professione".

2. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Articolo 53

Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013."

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/11/2013

Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013

Preambolo

In vigore dal 8 novembre 2013

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;

Visti i criteri attualmente adottati ai fini dell'individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dal citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio della dilazione;

Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma 1-quinquies, in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma;

Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e che il carico non può più essere

rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive;

Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

Considerata la necessità di procedere, al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si individuano le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal meccanismo di rateazione di nuova introduzione;

Decreta:

Articolo 1 Definizioni

In vigore dal 8 novembre 2013

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "piano di rateazione ordinario": piano di rateazione della durata massima di 72 rate;
- b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;
- c) "piano di rateazione straordinario": piano di rateazione della durata massima di 120 rate;
- d) "piano di rateazione in proroga straordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.

Articolo 2 Piani di rateazione

In vigore dal 8 novembre 2013

1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

2. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

3. All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:

a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;

b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Articolo 3

Condizioni per la richiesta del piano di rateazione

In vigore dal 8 novembre 2013

1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.

2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo

un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, e' superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), e' superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità $[(\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) / \text{Passivo corrente}]$ e' compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

3. Il numero delle rate dei piani straordinari e' modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.

Articolo 4

Disposizione transitoria

In vigore dal 8 novembre 2013

1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti

In vigore dal 8 novembre 2013

1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato - Tabelle A e B

In vigore dal 8 novembre 2013

TABELLA "A"		
Rata / Valore produzione		rate concedibili
DA	A	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98
15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120

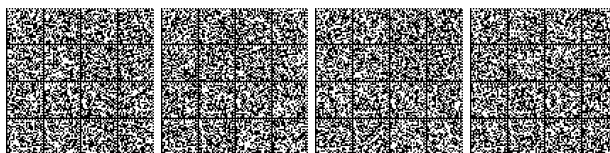


TABELLA "B"		
Rata / Reddito		Rate concedibili
da	a	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
OLTRE 38,80%		120

